

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

80^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 12,50.*

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA (FdI) introduce il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. L'articolo 2 proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto. L'articolo 3 rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023. L'articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

L'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate. L'articolo 6 stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 1 dell'articolo 8 proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l'applicabilità per il personale docente della medesima disposizione oggetto di proroga. Il successivo comma 2 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla suddetta proroga, riferito all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche, e alla relativa copertura. L'articolo 9 dispone l'ulteriore (sesta) proroga al 1° dicembre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. L'articolo 10, comma 1, proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il

pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020. In attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega (conferita dalla legge n. 71 del 2022) per la riforma del Consiglio della magistratura militare, l'articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. L'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. L'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali). L'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. L'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

L'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario. Infine, ricorda che il decreto-legge è vigente dal 30 settembre 2023.

Il presidente [MELCHIORRE](#) invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le proposte di eventuali audizioni entro domani, mercoledì 11 ottobre.

Propone di fissare il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
82ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** informa che sono già pervenute alcune richieste di audizione e ricorda ai Gruppi che ulteriori nominativi da audire dovranno essere trasmessi, come convenuto, entro la giornata odierna.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **TAJANI (PD-IDP)** comunica che il Gruppo del Partito Democratico ha già provveduto in tal senso, con la richiesta di audire l'Agenzia delle entrate e le organizzazioni datoriali e sindacali.

Il **PRESIDENTE** prende atto.

Ricorda poi che le audizioni si svolgeranno in Ufficio di Presidenza martedì 17, in orario che verrà stabilito anche in base al numero delle richieste pervenute. Precisa inoltre che la discussione generale potrà svolgersi in occasione della seduta plenaria che si terrà nella stessa giornata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

84^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il presidente **MELCHIORRE**, in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che nelle sedute della corrente settimana l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà con la fase illustrativa volta a evidenziare le proposte di maggiore interesse. La votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre per conferire il mandato nel rispetto della calendarizzazione in Assemblea, come definita dalla Conferenza dei Capigruppo, tenendo altresì conto della programmazione dei lavori in sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (d-l n. 145/2023 - misure urgenti in materia economica e fiscale), potrà avvenire nella seduta di giovedì 26 ottobre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 899

G/899/1/6

Zanettin

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

Art. X1

X1.1

De Rosa, Marton, Turco, Croatti, Barbara Floridaia

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

1-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

1-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*ter* sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare

scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter.

1-sexies. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-septies. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.".

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»

Art. 1

1.1

Maffoni, Matera

Alla rubrica sostituire le parole «Termini in materia di» con le seguenti: «Differimento di termini in materia di».

1.2

Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».

1.3

Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.".

1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

1.4 (id.a 1.6)

Damiani

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

1.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».

2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

1.6 (id. a 1.4)

Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

1.7

[Cantalamessa](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

a) 1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo le parole: "aventi priorità per l'accesso al credito" sono soppresse, e le parole: "40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".

b) 1-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente", e dopo le parole: "trentasei anni di età" sono aggiunte le seguenti: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1.8

[Tubetti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti finanziatori sono tenuti alla valutazione delle domande nel rispetto degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»».

1.9

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.10

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.11

[Tajani](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

1.0.1

[Manca, Tajani, Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

1.0.2

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. Il termine di scadenza dei contratti di locazione in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è prorogato a tempo indeterminato, salvo l'esercizio del diritto di acquisto al prezzo massimo di cessione da parte dell'assegnatario dell'immobile.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche successivamente alla scadenza contrattuale."

1.0.3

[Tajani, Manca, Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - 1.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1.0.4

[Manca, Tajani, Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

1.0.5

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere il seguente comma:

«1-ter. Fino al 30 giugno 2024, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.».

1.0.6

Fazzone

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, assegnatario degli alloggi del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica in locazione in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 203/1991, alla scadenza del periodo di locazione dell'immobile assegnato, ha il diritto all'acquisto al prezzo massimo di cessione o in alternativa, alla scadenza dei contratti in essere, è prevista la proroga *ope legis* a tempo indeterminato degli stessi. Le medesime condizioni di riscatto o proroga contrattuale sono estese ai legittimi assegnatari, anche successivamente alla scadenza contrattuale.»

Art. 2

2.1

Maffoni, Matera

Alla rubrica sostituire le parole «Assegnazione agevolata ai soci» con le seguenti: «Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata ai soci».

2.2

Maffoni, Matera

Sostituire l'articolo con il seguente: «All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Il comma 3-*quiquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato».

2.0.1

Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

1. All'articolo 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono soppresse;

b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.».

Art. 3

3.1 (id. a 3.2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia

Al comma 1 le parole "entro il 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"30 novembre 2023".

3.2 (id. a 3.1)

Marton, Turco, Croatti, Barbara Floridaia

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.3

Nicita

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre 2023.»

3.4

Orsomarso, Castelli, Tubetti, Maffoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».

3.5

Croatti, Turco, Barbara Floridaia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023".»

3.0.1

Lorefice, Turco, Croatti, Barbara Floridaia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

3.0.2

Lorefice, Croatti, Turco, Barbara Floridaia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. AI fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

[Turco, Barbara Floridia, Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
 - b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;
 - c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024»."

3.0.4

[Tubetti, Barcaiulo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Sull'intero territorio delle Regioni per le quali, a seguito di eventi calamitosi, è stato dichiarato da parte del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nel corso dell'anno 2023, i distaccamenti delle sedi di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco ai quali, ai sensi della normativa vigente, è stato attribuito lo status di sedi disagiate, mantengono tale status fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

3.0.5

Ternullo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Tutti coloro che, trovandosi nelle condizione di cui all'art. 1, comma 174, della L. 29/12/2022 n. 197, non hanno attivato, entro il termine del 30 settembre 2023, la procedura di regolarizzazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, relativi a violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono procedere alla loro regolarizzazione mediante il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi e ciò attraverso il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.»

Art. 4

4.1

Maffoni, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».

4.0.1

Barbara Floridia, Turco, Croatti, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;

d) al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "entro il 30 novembre 2023", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

b) al comma 10:

1. le parole: "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

2. le parole: "16 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";

3. le parole: "16 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026";

4. le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

c) al comma 11, le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.3

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

b) al comma 10:

1) le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

2) le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";

3) le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026";

4) le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

c) al comma 11, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

»

4.0.4

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

b) al comma 10:

1. le parole: «16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2024»;

2. le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025»;

3. le parole: «16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2026»;

4. le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;

c) al comma 11, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024».».

4.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

Art. 5

5.1

[Maffoni, Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».

5.2

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

5.0.1

Della Porta, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

1.All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023».».

Art. 06

06.1

Misiani, Tajani, Basso, Fina, Irto, Losacco

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6

6.1

Turco, Barbara Florida, Croatti

Sopprimere l'articolo.

6.2

Maffoni, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».

6.3

Turco, Croatti, Barbara Florida

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»

6.4

[Croatti, Turco, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta per le imprese turistiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 28, comma 3-ter, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si intende utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025.».

6.5

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

6.6 (testo 2)

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»

6.6

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi

anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

6.7

[Murelli, Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni."

6.8

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1 bis. Nell'anno 2023 e 2024 è prorogata la metodologia di applicazione prevista dal comma 20, dell'articolo 6, del DL 31 maggio 2010, n.78, nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE considerando il parametro del rispetto del patto di stabilità interno previsto al terzo periodo del comma 20, come conseguito se la regione a statuto ordinario ha rispettato gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il prospetto allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10."

6.9 (id. a 6.10)

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "nel secondo trimestre del 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel mese di luglio 2022".

6.10 (id. a 6.9)

[Orsomarso, Maffoni, Castelli, Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nel secondo trimestre del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese di luglio 2022».

6.11 (id. a 6.12)

[Russo, Satta, Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».

1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

6.12 (id. a 6.11)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

6.13

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

6.14

[Damiani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2023".

6.0.1 (id. a 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis* (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

*1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".*

6.0.2 (id. a 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".

6.0.3 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5)

[Tajani](#)

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

6.0.4 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.5)

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".»

6.0.5 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4)

[Orsomaso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 ottobre 2023».».

6.0.6 (id. a 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9)

[Orsomaso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027».

6.0.7 (id. a 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6-*bis* (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027."

6.0.8 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9)

Pirovano, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".

6.0.9 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8)

Tajani

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

6.0.10 (id. a 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)

Pirovano, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

6.0.11 (id. a 6.0.10, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)

Lotito

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

6.0.12 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14)

Tajani

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

6.0.13 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.14)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzo del Prospetto delle aliquote IMU)

1.In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

6.0.14 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

6.0.15 (id. a 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18)

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Articolo 6-bis

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. »

6.0.16 (id. a 6.0.15, 6.0.17, 6.0.18)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».».

6.0.17 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18)

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

6.0.18 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*:

- 1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;
- 2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;
- 3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqies*:

- 1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- 2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;
- 3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-*quinqies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

6.0.19 (id. a 6.0.20, 6.0.21)

Pirovano, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)

In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

6.0.20 (id. a 6.0.19, 6.0.21)

Tajani

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

»

6.0.21 (id. a 6.0.19, 6.0.20)

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Articolo 6-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL))

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

6.0.22

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, all'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dello studio di fattibilità tecnico-economico".

6.0.23

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Termini in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi)

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano agli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.»

6.0.24

[Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Proroga investimenti)

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6.0.25

[Manca](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»

6.0.26

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»

6.0.27 (id. a 6.0.28)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis (Modifica all'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1.All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:

"fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

6.0.28 (id. a 6.0.27)

[Tajani](#)

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»

6.0.29

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis (Proroga dei termini nel settore del gas naturale per i clienti domestici)

1. All'art.1 comma 59 della legge 4 agosto 2017, n 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2026".

6.0.30

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis (Proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici)"

1. Al comma 2 dell'art. 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10 gennaio 2026".

Art. 7

7.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maffoni, Matera](#)

Alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» inserire le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del».

7.3 (id. a 7.4, 7.5)

[Orsomarso](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» aggiungere le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.4 (id. a 7.3, 7.5)

[Tajani, Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «legge 26 maggio 2023, n. 56,» *inserire le seguenti:* «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.5 (id. a 7.3, 7.4)

[Borghesi, Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono aggiunte le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.6 (id. a 7.7)

[Croatti, Barbara Floridaia, Turco](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».

7.7 (id. a 7.6)

[Maffoni, Orsomarso](#)

Ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».

7.8 (id. a 7.9)

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Borghesi, Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

b) al comma 1, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

c) al comma 2, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

d) al comma 2, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

7.9 (id. a 7.8)

[Tajani, Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

b) comma 1, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

c) comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

d) comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

7.10 (id. a 7.11, 7.12, 7.13)

[Turco, Barbara Floridaia, Croatti](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.11 (id. a 7.10, 7.12, 7.13)

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridaia](#)

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "16 novembre" con le seguenti:

"30 novembre".

7.12 (id. a 7.10, 7.11, 7.13)

Tajani, Manca

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 novembre 2023".

7.13 (id. a 7.10, 7.11, 7.12)

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Ai commi 1 e 2, le parole: "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".

7.14

Gelmetti, Petrucci, Orsomarso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2023.»».

7.15

Tajani, Misiani, Martella, Losacco

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7.16

Tajani, Misiani, Martella, Losacco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.17

Basso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:«1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75% dell'indice nazionale (FOI) ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

7.18

Nicita

Al comma 3, dopo le parole: « Toscana e Marche» aggiungere il seguente: « nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»

7.19

[Misiani, Tajani, Martella, Losacco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7.20 (id. a 7.21)

[Orsomarso](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.21 (id. a 7.20)

[Manca, Tajani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.22

[Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"

7.23

[De Carlo, Nocco, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 2 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».»

7.24 (id. a 7.25)

[Lotito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»

7.25 (id. a 7.24)

[Tubetti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole «31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.»».

7.26

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3-ter. "All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

7.27

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «30 settembre 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».».

7.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)

1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.2

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. Al comma 6-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».».

7.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

« Articolo 7-bis

(Proroga dei regimi di maggior tutela per i clienti domestici del gas e dell'energia elettrica)

1. Al fine di preservare i clienti domestici dalle tensioni sui mercati internazionali dell'energia sono prorogati per l'anno 2024 i regimi di maggior tutela dei clienti domestici del gas e dell'energia elettrica. A tale scopo sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025".;

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".

b) al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole: "10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025". »

7.0.4 (id. a 7.0.5, 7.0.6)

[Minasi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

7.0.5 (id. a 7.0.4, 7.0.6)

[Lotito, Damiani, Rosso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

7.0.6 (id. a 7.0.4, 7.0.5)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

7.0.7 (id. a 7.0.8, 7.0.9)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».».

7.0.8 (id. a 7.0.7, 7.0.9)

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023"; e

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

7.0.9 (id. a 7.0.7, 7.0.8)

[Tajani, Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

7.0.10

[Croatti, Barbara Floridia, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

7.0.11

[Tajani, Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla

legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

7.0.12

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

7.0.13 (id. a 7.0.14, 7.0.15)

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";
- b) il comma 2 è soppresso.".»

7.0.14 (id. a 7.0.13, 7.0.15)

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";
- b) il comma 2 è abrogato.»

7.0.15 (id. a 7.0.13, 7.0.14)

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° febbraio 2024» e le parole: «2 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2024»;

b) il comma 2 è soppresso.».

7.0.16 (id. a 7.0.39)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, inserire e seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

2) al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

3) al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

4) all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."

5) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";

c) al comma 6-*quinq*ues, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziato a legislazione vigente.

7.0.39 (id. a 7.0.16)

[Rosso, Lotito, Damiani](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

b) al comma 6-*bis*, inserire e seguenti modifiche:

i. al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

ii. al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

iii. al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

- iv. all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."
- v. aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."
- c) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";
- d) al comma 6-quinquies, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"
- e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziare a legislazione vigente. »

7.0.17 (id. a 7.0.18, 7.0.19)

[Lotito, Damiani, Rosso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

7.0.18 (id. a 7.0.17, 7.0.19)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7.0.19 (id. a 7.0.17, 7.0.18)

[Minasi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

7.0.20

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7- bis (Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)"

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

7.0.21

Murelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili.)

1. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "dal 2026".

7.0.22

Satta, Tubetti, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. 1. Ai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, è concessa **un'ulteriore proroga di 12 mesi** alle deroghe già disposte ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

2. I termini di decorrenza delle deroghe di cui al comma 1 si applicano dal 1° ottobre 2023.»

7.0.23

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Proroga del termine in materia di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

7.0.24 (id. a 7.0.25, 7.0.27)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7.bis

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6 le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87 le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

7.0.25 (id. a 7.0.24, 7.0.27)

[Franceschelli, Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

7.0.26

[Naturale, Croatti, Turco, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.27 (id. a 7.0.24, 7.0.25)

[Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis, del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis, del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.29

Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".

7.0.31

Turco, Croatti, Barbara Floridia, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni di sostegno alle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 i comuni possono individuare le vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico per le quali la posa in opera temporanea di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per le quali è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

7.0.32 (id. a 7.0.33)

De Priamo, Mennuni, Gelmetti, Orsomarso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modificazione:

le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

7.0.33 (id. a 7.0.32)

Nastri, Mennuni, Gelmetti, Orsomarso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

7.0.34

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 7-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)**

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

7.0.30 (id. a 7.0.35, 7.0.36)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7.bis

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul
territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.35 (id. a 7.0.30, 7.0.36)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio
nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

7.0.36 (id. a 7.0.30, 7.0.35)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio
nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

7.0.37 (id. a 7.0.38, 7.0.28)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7.bis

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta
per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

7.0.38 (id. a 7.0.37, 7.0.28)

Franceschelli, Tajani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

7.0.28 (id. a 7.0.37, 7.0.38)

Naturale, Croatti, Turco, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.40 (id. a 7.0.42, 7.0.43)

Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.».

7.0.41

Minasi, Borghesi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.42 (id. a 7.0.40, 7.0.43)

[Basso](#)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232..

7.0.43 (id. a 7.0.40, 7.0.42)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

« Art. 7-bis

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232. »

7.0.44

[Murelli, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinquies*. Il versamento delle ritenute di cui al comma 1, intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, estingue il reato di cui al comma 1-*bis*.».

7.0.45

Barbara Floridia, Turco, Croatti, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7- bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.46

Turco, Barbara Floridia, Croatti, Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

Art. 8

8.1

Mazzella, Pirro, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti «30 giugno 2024»;

b) al comma 2, dopo le parole «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».

8.2

Gelmetti, Nocco, Melchiorre, Orsomarso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500 le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,».».

8.0.1

Patuanelli, Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.2

Lorefice, Damante, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023»."

8.0.3

Damante, Lorefice, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

8.0.4

Damante, Lorefice, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

8.0.6

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.7

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

8.0.8

[Pirondini, Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

8.0.9 (id. a 8.0.10, 8.0.11)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis. (Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

8.0.10 (id. a 8.0.9, 8.0.11)

Orsomarso, Tubetti, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»..».

8.0.11 (id. a 8.0.9, 8.0.10)

Camusso, Tajani, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

8.0.5 (id. a 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

1. All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

8.0.12 (id. a 8.0.5, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

8.0.13 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.14, 8.0.15)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

8.0.14 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.15)

[Basso](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

8.0.15 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14)

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».».

8.0.16 (id. a 8.0.17, 8.0.18)

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui al medesimo articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del predetto articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

8.0.17 (id. a 8.0.16, 8.0.18)

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti, Orsomarso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 8-*bis*

(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

8.0.18 (id. a 8.0.16, 8.0.17)

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«ART. 8-*bis*

(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

8.0.19

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8.0.20

Patuanelli, Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga onero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.21

Tajani

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per

l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.22

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

8.0.23

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

8.0.24 [già 8.2 (testo 2)]

[Gelmetti](#), [Nocco](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.8-bis

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)

«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,»

sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

Art. 9

9.1

Maffoni, Matera

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco».

9.2 (id. a 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)

Testor, Garavaglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.3 (id. a 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)

Zampa, Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

9.4 (id. a 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7)

Turco, Pirro, Croatti, Barbara Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

9.5 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7)

Barcaiolo, Lisei, Marcheschi, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.6 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7)

Fregolent

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.7 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.8

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1 bis. A decorrere dall'anno 2024, la quota premiale e i criteri di riparto a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari almeno allo 0,5 per cento delle predette risorse."

9.9 (id. a 9.10)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023»."

9.10 (id. a 9.9)

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».

9.11

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024"».

9.12

[Lotito](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre

2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.

1-*quater*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria".

1-*quinqües*. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente: "3-*quater*. Le risorse erogate alla regione Calabria negli anni 2020 e 2021, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, possono essere utilizzate, a seguito della positiva conclusione della verifica effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 16, comma 8-*novies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."»

9.0.1

[Murelli, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.».

9.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

9.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».

9.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

9.0.5 (id. a 9.0.6)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

9.0.6 (id. a 9.0.5)

[Barbara Floridia, Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

9.0.7 (id. a 9.0.8)

[Minasi, Bergesio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quiquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.*».

9.0.8 (id. a 9.0.7)

[Damiani](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quiquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «*In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.*».

9.0.9

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-*bis*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;
- b) al comma 6-*ter*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero

dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.10

[Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. All'articolo 1, lettera q), capoverso "Art. 16-ter", del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2029";

b) alla lettera c-bis), le parole "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2030".»

9.0.11

[Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.

9.0.12

[Salvitti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici AIFA)

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco è prorogato al 31 dicembre 2024».

9.0.13

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 9-bis

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.>>

9.0.14

[Murelli](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Con decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, sono adottate le necessarie norme regolamentari per assicurare la convocazione e la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco";

2) Al comma 1-sexies, dopo la parola: "1-ter" è aggiunta la seguente: "1-ter.1".».

Art. 10

10.1

[Maffoni, Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».

10.2

[Lotito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

b) al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,».

10.3

[Maffoni, Matera](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo».

10.4

[Tajani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre 2023".

10.5

[Bucalo, Maffoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.».».

10.6

Barbara Floridia, Turco, Croatti, Pirro

Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

«2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente:

"4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.7

Barbara Floridia, Turco, Croatti

Aggiungere, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».

10.8

Bucalo, Orsomarso, Tubetti, Maffoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 novembre 2023. Decorso il termine del 30 novembre 2023, le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.

10.0.1 (id. a 10.0.2, 10.0.4)

Tajani

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".»

10.0.2 (id. a 10.0.1,10.0.4)

Barbara Floridia, Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2025".»

10.0.3

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole: "alla data del 31 ottobre 2021"; sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4 (id. a 10.0.1, 10.0.2)

Maffoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti)

1. Alla legge n. 145 del 2018, all'art. 1 comma 594 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".

10.0.5

Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

10.0.6 (id. a 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9)

[Minasi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

10.0.7 (id. a 10.0.6, 10.0.8, 10.0.9)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

10.0.8 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.9)

[Tajani, Manca](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

10.0.9 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

10.0.10

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

10.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Requisiti in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247 le parole: "undici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni»".

10.0.12

[Marcheschi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

10.0.13

[Marcheschi](#), [Speranzon](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

10.0.14

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

1. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11

11.0.1

[De Rosa](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11-bis.

(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2023 e 2024»."

11.0.2

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle *Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)*, sono differite al 2025.

2. Al fine di garantire la massima attualità della certificazione della rappresentanza per il periodo di riferimento relativo al triennio contrattuale 2025-2027 e di scongiurare un significativo disallineamento tra i dati oggetto della certificazione della rappresentatività, stante l'attuale previsione di rilevazione delle deleghe al 2023 e il dato elettorale al 2025, il termine della rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione per l'accertamento della rappresentatività, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, è fissato al 31 dicembre 2024."

11.0.3

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Disposizioni a favore del personale dell'editoria)

1. Al fine di sostenere il settore dell'editoria ed in particolare della carata stampata e per fare fronte all'impatto derivante dalla digitalizzazione e alla riduzione degli addetti del settore stampa, nell'ambito delle risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, numero 416, possono accedere al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera a), del Dlgs n.148 del 14 settembre 2015."

Art. 12

12.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni militari professionali a carattere sindacale tra militari,».

12.0.1 (id. a 12.0.2)

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

12.0.2 (id. a 12.0.1)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 12-bis (Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)

1. In considerazione della tempistica delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del pubblico impiego, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

12.0.3

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

12.0.4

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis. (Proroga dei termini per il rinnovo degli organi degli enti regolamentati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153)

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lett. I) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi".

Art. 13

13.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

a) al comma 850, le parole «200.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 851, le parole «2 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 2 milioni per il 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni in materia di contributo alle Regioni e Province autonome per il rincaro energia)

1. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

13.0.2 (id. a 13.0.3)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.3 (id. a 13.0.2)

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

13.0.4

[Minasi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Proroga di termini in materia di limitazioni della circolazione stradale)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.»

Art. 14

14.1

[Mancini, Zaffini, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Conseguentemente, al fine di rafforzare l'efficienza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, l'incremento di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 461.374,21 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del personale delle aree funzionali»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari ad euro 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

14.2

Orsomarso, Maffoni, Castelli, Tubetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2023 per il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

14.0.1

Rastrelli, Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno))

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

14.0.2

Stefani, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 14-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge».

14.0.3

Nicita, Meloni

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: « f-bis) esprime il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

Art. 15

15.1

Losacco, Tajani

Sopprimere l'articolo

15.2

Losacco, Tajani

Al comma 1, sostituire le parole da: «è prorogato» fino a «n. 347 del 2003» con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»

15.3

Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1°febbraio 2016, n. 13, al termine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali».».

15.4

Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

15.5

Sabrina Licheri, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150

milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.1

Martella

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"

15.0.2

Tajani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga di termini in materia di mediazione)

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "*b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024.*"»

15.0.3

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'acquisizione del numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato non è richiesta per le attività ricettive per le quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività.". ».

15.0.4

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".

15.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 31 dicembre 2024".».

15.0.6

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 le parole: "per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i venditori registrati sulla piattaforma".».

15.0.7

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 16 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'Articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.".».

15.0.8

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione.".

15.0.9

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11," sono inserite le seguenti: "determinata da negligenza del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". ».

15.0.10

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025".».

15.0.11

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n.85, è abrogato.".

15.0.12

[Lorefice, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

15.0.13

Potenti, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15 bis

(Proroga in materia di termini di lavoro portuale)

1. La disposizione di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n° 34 convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

2. Dall'attuazione della presente disposizione/articolo/comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica/per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione/articolo/comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

15.0.14

Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore)

1. Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'IVA e redditi, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

15.0.15

Testor, Pirovano, Borghesi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga termini per l'adeguamento degli statuti degli enti de Terzo settore)

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

15.0.16

Russo, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis
(*Polo ospedaliero della città di Siracusa*)

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

3. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

15.0.17

Sabrina Licheri, Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(*Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina*)

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

15.0.18

Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«15-bis

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. All'articolo 54-ter del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino istituite camere di commercio che accorpino almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

15.0.19 (id. a 15.0.20)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

15.0.20 (id. a 15.0.19)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

15.0.21

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15 bis (Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-*bis*:

a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

15.0.22

[Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-*bis*

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

15.0.23 (id. a 15.0.24, 15.0.25)

[Manca](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »

15.0.24 (id. a 15.0.23, 15.0.25)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga del termine per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".

15.0.25 (id. a 15.0.23, 15.0.24)

[Lotito](#), [Damiani](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

15.0.26

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.27

Misiani, Tajani, Martella

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15 bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

15.0.28

Orsomarso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6-bis, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024»;
- b) al comma 6-ter, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.29

Damiani

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga di termini in materia di contratti pubblici)

1. All'art. 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono eliminate;

b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'art. 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025».

15.0.30

Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

((Differimento dell'obbligo di partita IVA per le associazioni che svolgono attività esclusivamente verso propri associati))

1. All'articolo 1, secondo periodo, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».

15.0.31

Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»

15.0.32

Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Garavaglia, Borghesi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis (Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)

1. I termini di cui ai commi 7 e 13, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

15.0.33

Orsomarso, Tubetti, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire:

«Articolo 15-bis

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 16

16.0.1

Orsomarso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.».

16.0.2

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al terzo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

16.0.3

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

«1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».».

16.0.4

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato presso i Comuni terremotati)

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

16.0.5

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Esclusione dall'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), degli immobili e fabbricati

di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali)

1. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».».

16.0.6

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Agevolazioni, anche di natura tariffaria

relativamente alle bollette dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas)

1. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».».

16.0.7

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni per l'esenzione in favore delle utenze dell'energia elettrica,

dell'acqua e del gas localizzate in aree terremotate)

1. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.».».

16.0.8

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Stabilizzazione del personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali

e i comuni di aree terremotate)

1. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».

16.0.9

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Interventi a favore di famiglie e imprese)

1. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».

16.0.10

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti

ai comuni terremotati)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».».

16.0.11

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)

1. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29

maggio 2018, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.».

16.0.12

Orsomarso, Maffoni, Tubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, le seguenti modificazioni.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state già versate».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole: «le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso»;

al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204"» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"».

All'articolo 15:

alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» è inserita la seguente: «di».

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

85ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati l'emendamento 8.100 del relatore e l'emendamento 1.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Quanto alla rilevanza degli emendamenti presentati, sono in corso alcuni contatti informali tra i Gruppi e la relatrice, senatrice Zedda, e che le improponibilità verranno comunicate in occasione della prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Governo, Il sottosegretario FRENI sottolinea che l'esame di emendamenti formalmente non onerosi potrebbe risultare meno complesso.

La senatrice **TAJANI (PD-IDP)**, facendo seguito all'intervento svolto nella precedente seduta, ricorda che la propria parte politica ha presentato circa cinquanta emendamenti, tra i quali rivestono particolare rilevanza quelli che riguardano l'energia, il carovita e la salvaguardia dei Comuni. Quanto agli emendamenti non onerosi, segnala proprio quelli che riguardano i mutui dei Comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** propone di convocare una nuova seduta alle ore 15 di oggi per la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (decreto-legge n. 145 del 2023 - Misure urgenti in materia economica e fiscale), e per il seguito della fase illustrativa e la declaratoria di improponibilità relativamente agli emendamenti al disegno di legge n. 899.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899

Art. 1

1.0.2 (testo 2)

Minasi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. In coerenza con quanto disposto ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, la facoltà di riscatto degli alloggi sociali è riconosciuta anche ai soggetti assegnatari delle unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è esercitata nella misura del prezzo massimo di cessione, come determinato dalle rispettive convenzioni edilizie.

3. Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, i contratti di locazione scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 dicembre 2024."

Art. 8

8.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: "pari a" con le seguenti: "valutati in".

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

86ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice **TUBETTI** (FdI) ritira gli emendamenti 1.8 e, dopo avervi aggiunto la firma, 15.0.14.

Il presidente **MELCHIORRE** comunica che sono stati presentati gli emendamenti 7.14 (testo 2), 8.0.17 (testo 2), 8.0.19 (testo 2), 9.5 (testo 2) e 14.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato. Comunica inoltre che gli emendamenti 3.0.2, 06.1, 6.4, 6.11 e 6.12 (identici), 6.0.19, 6.0.20 e 6.0.21 (identici), 6.0.23, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (identici), 7.17, 7.19, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6 (identici), 7.0.31, 7.0.34, 7.0.44, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.8, 9.0.1, 9.0.2, 10.2, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.14, 11.0.1, 12.0.4, 13.0.4, 14.0.2, 14.0.3, 15.5, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9 e 15.0.26 sono improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, recanti norme estranee alla materia e al contenuto del decreto-legge.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, in materia di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, recano disposizioni identiche o comunque già ricomprese nell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Sono pertanto inammissibili in assenza di portata normativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8.

L'emendamento 7.0.20, recante disposizioni analoghe, è comunque da considerarsi superato nel merito dal citato articolo 5, ma restando proponibile.

Quanto, infine, all'emendamento 15.0.16, si riserva di condurre un supplemento di istruttoria.

Prende atto la Commissione.

Riprende la fase di illustrazione degli emendamenti, intesa a evidenziare le proposte di maggiore interesse da parte dei vari Gruppi.

La senatrice **TAJANI** (PD-IDP) ribadisce la particolare attenzione del Partito Democratico circa i temi sociali ed evidenzia, all'articolo 1, gli emendamenti volti al sostegno delle famiglie in difficoltà, come nel caso ad esempio delle proposte 1.9 e 1.10, finalizzate all'incremento dei fondi nazionali di sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole; all'articolo 6, gli emendamenti che riguardano la situazione economico-finanziaria dei Comuni; all'articolo 7, in materia di Industria 4.0; ed infine all'articolo 12, sulla proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego.

Il senatore **LOSACCO** (PD-IDP) chiede delucidazioni al Governo circa la *ratio* dell'articolo 15, in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, che a suo parere nel testo attuale pregiudica la posizione di alcuni creditori.

Si associa il senatore **ORSOMARSO** (FdI), che paventa il rischio di ricorsi temerari.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti.

Il senatore **LOSACCO** (PD-IDP), sull'ordine dei lavori, sollecita una conferma da parte del Presidente sui tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, in esito all'Ufficio di Presidenza svolto nella giornata di ieri, la votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre.

Il sottosegretario FRENI, anche per permettere la conclusione dei lavori entro la giornata di martedì 7 novembre, sollecita i Gruppi a far pervenire al più presto alla Presidenza l'indicazione degli emendamenti cui si attribuisce maggiore rilevanza ai fini di una tempestiva

istruttoria e tenendo conto dell'eventuale formulazione di ulteriori proposte emendative ritenute necessarie o di riformulazioni di emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Alla luce dell'andamento dei lavori, il **PRESIDENTE** propone di sconvocare le sedute già convocate per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 9 e alle ore 14, e venerdì 27 ottobre, alle ore 9.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il **PRESIDENTE** informa che le sedute di domani, giovedì 26 ottobre, già convocate alle ore 9 e alle ore 14, e quella di venerdì 27 ottobre, già convocata alle ore 9, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899

Art. 7

7.14 (testo 2)

Gelmetti, Petrucci, Orsomarso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023.»».

Art. 8

8.0.17 (testo 2)

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti, Orsomarso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 8

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.19 (testo 2)

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.

2. Il costo dei contratti di cui al comma 1 è posto a carico del contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

3. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

Art. 9

9.5 (testo 2)

[Barcaiolo](#), [Lisei](#), [Marcheschi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»

Art. 14

14.0.3 (testo 2)

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole:« entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2023

87^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati gli emendamenti 6.7 (testo 2), 6.0.26 (testo 2), 8.0.16 (testo 2), 8.0.23 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.0.10 (testo 2), 10.100 del Governo, 13.1 (testo 2), 15.0.16 (testo 2), 15.0.18 (testo 2), 15.0.22 (testo 2), 15.0.34 del relatore e l'ordine del giorno G/899/2/6 (già emendamento 1.8). Comunica inoltre che il senatore Potenti aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.2 (testo 2), il senatore Liris sottoscrive l'emendamento 9.0.14 e il senatore Mancini appone la propria firma all'emendamento 10.0.13.

Comunica poi che, diversamente da quanto erroneamente dichiarato in precedenza, l'emendamento 6.1 è proponibile, mentre gli emendamenti 06.1 e 6.0.22 sono improponibili. Comunica infine che l'emendamento 14.2 è stato ritirato dal proponente e che l'emendamento 7.0.20 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Prende atto la Commissione.

In esito all'ampia discussione svolta in Ufficio di Presidenza, il **PRESIDENTE** comunica che dal confronto tra maggioranza, opposizione e il rappresentante del Governo è emerso l'orientamento di procedere alla votazione degli emendamenti dalla seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 10.100, del Governo, e 15.0.34, del relatore, alle ore 13 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 899

G/899/2/6 (già em. 1.8)

[Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 1, titolato "Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione", prevede una proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione;

considerato che:

la ratio del suddetto articolo risiede nella volontà da parte dello Stato di supportare nell'acquisto della casa di abitazione il cittadino avente diritto, tramite agevolazioni di natura fiscale, specialmente considerando il difficile contesto macroeconomico attuale;

agevolazioni di simile natura per l'acquisto della casa di abitazione, essendo tale obiettivo considerato di primaria importanza per lo Stato, sono previste anche da ulteriore normativa, ed in particolare amministrate da enti tra i quali l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

l'articolo 43, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che "[l]e amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

l'articolo 46, comma 1, lettera o) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, include fra gli atti di cui all'articolo 43 del medesimo testo legislativo quelli riguardanti la "situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali";

dal combinato disposto degli articoli sopramenzionati è ricavabile che, nella presentazione delle domande per le quali il termine viene prorogato dal disegno di legge in esame, il soggetto pubblico finanziatore è interdetto, nell'eventualità in cui altre amministrazioni pubbliche di già possiedano le informazioni necessarie, dal domandare tali informazioni al cittadino richiedente l'agevolazione, incluse quelle inerenti la situazione reddituale od economica dello stesso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che tutti i soggetti finanziatori, inclusi l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con riguardo alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione di cui non solo all'articolo 1 del disegno di legge in esame ma previste anche in ulteriore normativa, adempiano correttamente, in quanto amministrazioni pubbliche e/o gestori di pubblici servizi, agli obblighi giuridici previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 6

6.7 (testo 2)

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni."

6.0.26 (testo 2)

Fazzone, Lotito

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni non divenute ancora definitive alla data di entrata in vigore del presente comma."

Art. 8

8.0.16 (testo 2)

Croatti, Barbara Florida, Turco, Pirro

«ART. 8-bis

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che

residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.23 (testo 2)

Pirovano, Tosato, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024*».

2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

3. Agni oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.".

Art. 10

10.100

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2.bis. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2024».

2.ter. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2023».

2.quater. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».".

10.8 (testo 2)

Bucalo, Orsomarso, Tubetti, Maffoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»

10.0.10 (testo 2)

Turco, Croatti, Barbara Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine di esercizio finanziario è prorogato e dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

Art. 13

13.1 (testo 2)

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»..».

Art. 15

15.0.16 (testo 2)

Russo, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Polo ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, l'incarico del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che sarà definito sentito il Commissario Straordinario.».

15.0.18 (testo 2)

Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«15-bis

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. All'articolo 54-ter del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.

124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

15.0.22 (testo 2)

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa fino al 31 dicembre 2024 ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

15.0.34

Il Relatore

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis (Modifiche al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 1, *le parole:* concreta ed effettiva sono soppresse;
- b) all'articolo 73, comma 4, *le parole:* dieci giorni *sono sostituite dalle seguenti:* trenta giorni.

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

88ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che la senatrice Tubetti ha ritirato l'emendamento 3.0.4 e lo ha trasformato nell'ordine del giorno G899/3/6, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **TAJANI** (PD-IDP) annuncia la sottoscrizione di tutti gli emendamenti a firma del senatore Magni.

Prende atto il **PRESIDENTE**.

Come da accordi in seno all'Ufficio di Presidenza svoltosi ieri pomeriggio, si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, a partire da quelli all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e contrario sugli emendamenti X1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6. Infine, propone un accantonamento degli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6, in quanto è ancora in corso la necessaria istruttoria.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6.

Il senatore **CROATTI** (M5S) chiede conto al Governo del parere contrario sull'emendamento X1.1, che non comporta dei costi.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che la norma è già presente nell'Atto Senato n. 825, che è all'esame dell'Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento X1.1, posto ai voti, è respinto.

Dopo aver approvato l'emendamento 1.1, la Commissione, all'esito di distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **TAJANI** (PD-IDP)), nonché gli identici 1.4 e 1.6, sottoscritti dalla senatrice **TAJANI** (PD-IDP) e dal senatore **LOSACCO** (PD-IDP).

Il senatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.7.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

La senatrice **TUBETTI** (FdI) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.2.

Il senatore **ORSOMARSO** (FdI) ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.0.3 e propone un accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.0.1 e 3.0.5.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.0.1 e 3.0.5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) chiede spiegazioni al Governo quanto al parere contrario sull'emendamento 3.3, che risponderebbe alle aspettative della Regione siciliana quanto gli eventi incendiari della scorsa estate e garantirebbe il medesimo trattamento riservato alla Regione Lombardia per le alluvioni subite. Invita quindi a un supplemento di istruttoria.

Si associa alla richiesta il senatore **CROATTI** (*M5S*) relativamente all'emendamento 3.5, che mira a dare supporto ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni dei mesi scorsi. Pur onerosa, la misura andrebbe incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese interessate dalla calamità, già insoddisfatte dalle recenti disposizioni governative che sembrerebbero limitare l'entità dei ristori.

Il sottosegretario FRENI ritiene che gli emendamenti 3.3 e 3.5, oltre ad essere onerosi, creino difficoltà dal punto di vista della contabilità generale dello Stato per l'anno 2023. Ad ogni modo, ne propone l'accantonamento.

Il **PRESIDENTE** suggerisce ai firmatari intanto una modifica della proroga al 20 novembre 2023 e dispone l'accantonamento anche dei due emendamenti in esame.

L'emendamento 3.0.2 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.1.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sono inammissibili.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sull'emendamento 5.2 e propone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

L'emendamento 5.1, messo in votazione, è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2, è respinto.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.25 e contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.5, 6.6 (testo 2), 6.13, 6.0.15 e 6.0.16. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.7 (testo 2), propone l'accantonamento degli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14 e 6.0.24 e invita al ritiro degli emendamenti 6.0.26 (testo 2), 6.0.29 e 6.0.30.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 2) e conforme sui restanti emendamenti.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.14, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14 e 6.0.24.

L'emendamento 06.1 è improponibile.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5 sono respinti, mentre l'emendamento 6.2 è approvato.

L'emendamento 6.4 è improponibile.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.6 (testo 2).

Il senatore **CROATTI** (*M5S*) invita il Governo a rivedere il parere contrario espresso, giudicando l'emendamento non oneroso.

Il sottosegretario FRENI sottolinea che la deroga amplierebbe la platea dei fruitori dello sconto in fattura e, pur con riferimento a spese effettuate negli anni precedenti, avrebbe impatto, non solo sul bilancio di competenza, ma anche su quello di cassa per il futuro.

Il senatore **ROMEO** (*LSP-PSd'Az*) fa presente che la materia è fortemente influenzata dalla valutazione da parte di Eurostat sulla rilevazione statistica del Superbonus; invita quindi il Governo a trovare la formula idonea a dare certezze ad aziende e cittadini per i lavori in corso di completamento.

Il sottosegretario FRENI lo rassicura in tal senso.

L'emendamento 6.6 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 6.7 (testo 2), è accolto.

Gli emendamenti 6.11 e 6.12, tra loro identici, sono improponibili.

Messo in votazione, l'emendamento 6.13 è respinto.

Risulta quindi accolto l'emendamento 6.0.1, identico agli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

I senatori **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) e **ORSOMARSO** (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.17, identico all'emendamento 6.0.18, è respinto.

Gli emendamenti 6.0.19, identico agli emendamenti 6.0.20 e 6.0.21, e 6.0.22, e 6.0.23 sono improponibili.

Messo ai voti, l'emendamento 6.0.25 è approvato.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Il senatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 6.0.26.

Gli emendamenti 6.0.27 e 6.0.28, tra loro identici, sono improponibili.

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.0.29 e 6.0.30 e li trasforma rispettivamente negli ordini del giorno G899/5/6 e G899/6/6, pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.24 e 7.25 e contrario sugli emendamenti 7.1, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.26, 7.27, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.39, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.23, 7.0.29, 7.0.34, 7.0.35, 7.0.36, 7.0.37, 7.0.38, 7.0.28 e 7.0.45. Propone ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 7.0.22, di cui dà lettura, e l'accantonamento degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.07, 7.08, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.43, 7.0.46. Infine, invita al ritiro degli emendamenti 7.0.32 e 7.0.33, tra loro identici.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.21, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.43 e 7.0.46.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 non è approvato.

Il successivo emendamento 7.2, messo in votazione, è invece approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.10, identico agli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 7.21 e 7.22.

Gli emendamenti 7.17 e 7.19 sono improponibili.

Il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) ritira gli emendamenti 7.20 e 7.23.

L'emendamento 7.24, identico all'emendamento 7.25, messo ai voti, è approvato.

I senatori **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) e **ORSOMARSO** (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.26 e 7.27.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 non è approvato.

Il senatore **RUSSO** (*FdI*) ritira l'emendamento 7.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G899/4/6, pubblicato in allegato.

I senatori Cristina **TAJANI** (*PD-IDP*), **LOSACCO** (*PD-IDP*) e **NICITA** (*PD-IDP*) sottoscrivono l'emendamento 7.0.3 e sollecitano il Governo, in virtù del parere contrario espresso, a un chiarimento nel merito.

Il sottosegretario FRENI esprime condivisione per il tema, che è all'attenzione del Governo, tuttavia ricorda i vincoli europei quanto alla fine del mercato di maggior tutela per gas ed energia elettrica. In attesa dell'esito del confronto tra Governo italiano e Unione europea per un'ulteriore proroga, invita i proponenti (unitamente a coloro che hanno presentato emendamenti di analogo tenore) a presentare un ordine del giorno in materia, sul quale anticipa un parere favorevole a condizione che contenga la previsione del rispetto delle disposizioni comunitarie.

Dopo che il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) ha evidenziato la possibilità di contemperare il diritto comunitario con le situazioni eccezionali, tra le quali potrebbe rientrare proprio l'andamento

dei prezzi dell'energia, i firmatari ritirano l'emendamento e preannunciano la presentazione di un ordine del giorno nei termini indicati dal Sottosegretario.

Gli emendamenti 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, tra loro identici, sono improponibili.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.0.10, sul quale interviene il senatore **CROATTI** (M5S) per invitare il rappresentante del Governo a ripensare il parere contrario espresso tenendo conto che i ritardi nelle opere di efficientamento energetico sono stati anche conseguenza delle calamità che hanno riguardato l'Emilia-Romagna.

Il sottosegretario FRENI assicura che il Governo intende sostenere i territori colpiti da calamità, ma chiarisce contestualmente che il Superbonus non rientra tra gli strumenti considerati idonei a tale scopo a causa dei relativi costi. Invita quindi i proponenti a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, senza riferimenti al Superbonus.

Il senatore **CROATTI** (M5S) ritira l'emendamento 7.0.10 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice **TUBETTI** (FdI) ritira l'emendamento 7.0.15.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.13, identico all'emendamento 7.0.14, sono respinti.

I senatori **ORSOMARSO** (FdI) e **LOTITO** (FI-BP-PPE) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.0.16 e 7.0.39, tra loro identici.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.17, identico agli emendamenti 7.0.18 e 7.0.19, non è approvato.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 7.0.20 è inammissibile in quanto privo di portata normativa. Una identica norma è infatti contenuta nel Decreto Anticipi (Atto Senato n. 912), attualmente all'esame della Commissione bilancio del Senato.

La senatrice **TUBETTI** (FdI) accoglie la proposta di riformulazione del Governo sull'emendamento 7.0.22 e ne presenta un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) chiarisce la portata dell'emendamento in esame, che riguarda l'approvvigionamento di carbone anche dalla Russia, e la sua rilevanza per la Regione Sardegna. Invita inoltre le opposizioni, considerato che un deputato del Partito Democratico ne ha presentato uno dello stesso tenore alla Camera, a valutare l'ipotesi di votare a favore, per una valutazione di interesse squisitamente politico.

Il senatore **CROATTI** (M5S) non condivide il tono didascalico della relatrice, notando che le opposizioni avevano già piena contezza del testo in esame.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) chiarisce la portata dell'intervento e ribadisce comunque l'invito a votare a favore e a non dividersi su un tema che dovrebbe invece unire tutte le forze politiche.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) ringrazia la relatrice per aver precisato il senso del suo primo intervento, ma esclude l'ipotesi che il Partito Democratico possa votare norme a fini politici in assenza di un interesse plurale. Nel merito della norma chiede al Governo se sia stato ottenuto il beneplacito del Comitato di sicurezza finanziaria, che è l'autorità italiana competente per l'attuazione delle sanzioni finanziarie internazionali.

Il sottosegretario FRENI rassicura il senatore Nicita in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.22 (testo 2) è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.0.23 e 7.0.29.

L'emendamento 7.0.31 è improponibile.

Il senatore **ORSOMARSO** (FdI) ritira gli emendamenti 7.0.32 e 7.0.33, tra loro identici.

L'emendamento 7.0.34 è improponibile.

Il senatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) sottoscrive e ritira gli emendamenti 7.0.30 e 7.0.37.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento 7.0.35, identico all'emendamento 7.0.36, e 7.0.38, identico all'emendamento 7.0.28, non sono approvati.

L'emendamento 7.0.44 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.45 non è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.0.100, 8.0.5, 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.15 e contrario sugli emendamenti 8.2, 8.0.1, 8.0.28.0.68.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23 e 8.0.24. Infine, propone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.7 e 8.0.19 (testo 2).

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.7 e 8.0.19 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 non è approvato.

Il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) ritira l'emendamento 8.2.

Messo in votazione, l'emendamento 8.100 è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.6.

Gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4 sono improponibili.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.7, sul quale interviene il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) per chiedere al Governo il motivo del parere contrario.

Il sottosegretario FRENI specifica che la proroga del lavoro agile comporta dei costi.

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) evidenzia che si tratta solo dei lavoratori del settore privato, quindi senza oneri per lo Stato.

Il sottosegretario FRENI propone un accantonamento per svolgere un'ulteriore fase di istruttoria.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.7.

L'emendamento 8.0.8 è improponibile.

Il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.11.

Messo ai voti, l'emendamento 8.0.5, identico agli emendamenti 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.15, è approvato.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.16 (testo 2).

Il senatore **CROATTI** (*M5S*) invita il Governo a rivedere il parere contrario, tenuto conto che il settore termale, più di altri, è stato penalizzato dalla pandemia.

Il sottosegretario FRENI rileva l'onerosità della norma e conferma il parere contrario.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) propone la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore **CROATTI** (*M5S*) ritira l'emendamento 8.0.16 (testo 2) e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore **RUSSO** (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.17 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G899/7/6, pubblicato in allegato.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 8.0.18 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.20.

Il senatore **CROATTI** (*M5S*) evidenzia l'importanza dell'emendamento in esame per il settore agricolo.

Il sottosegretario FRENI, pur condividendo le finalità della proposta, ricorda che l'emendamento è molto oneroso e chiarisce che il Governo intende sostenere il settore agricolo con altri strumenti.

L'emendamento 8.0.20, posto ai voti, è respinto.

Anche il successivo emendamento 8.0.21, messo ai voti, è respinto.

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 8.0.22 e, previa sottoscrizione, 8.0.23 (testo 2).

L'emendamento 8.0.24, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.11, 9.0.7 e 9.0.8 e contrario sugli emendamenti 9.1, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.9, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.14. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.11 e invita al ritiro quanto all'emendamento 9.8. Infine, propone una riformulazione dell'emendamento 9.0.3, in un testo di cui dà conto, e l'accantonamento degli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 (tutti sul *payback*, in quanto il Governo sta individuando la soluzione più idonea), 9.12, 9.0.10 e 9.0.11.

Sull'emendamento 9.0.4 propone una riformulazione.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.11 e conforme sui restanti emendamenti.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.12, 9.0.10 e 9.0.11.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) ritira l'emendamento 9.1.

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.8.

Posto ai voti, l'emendamento 9.9, identico all'emendamento 9.10, è respinto.

L'emendamento 9.11, messo in votazione, è approvato.

Gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 sono improponibili.

L'emendamento 9.0.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) riformula l'emendamento 16.0.3 nello stesso testo dell'emendamento 9.0.4, pubblicato in allegato.

Il senatore **PATTON** (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrive l'emendamento 9.0.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, come da proposta del Governo.

A tale testo 2 aggiungono la firma a nome dei rispettivi gruppi i senatori Cristina **TAJANI** (*PD-IDP*), **ORSOMARSO** (*FdI*), **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*), **LOTITO** (*FI-BP-PPE*), **CROATTI** (*M5S*) e **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

L'emendamento 9.0.4 (testo 2) e l'identico 16.0.3 messi ai voti sono approvati.

È pertanto assorbito l'emendamento 16.0.3.

L'emendamento 9.0.5, identico all'emendamento 9.0.6, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, di identico contenuto.

Il senatore **PATTON** (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), sottoscrive l'emendamento 9.0.9, che è respinto.

Il senatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritira l'emendamento 9.0.12.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 9.0.13, che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.0.14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, ove riformulato in un testo identico all'emendamento 10.8 (testo 2), 10.5 e 10.8 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.0.5 e 10.0.12. Infine, propone una riformulazione dell'emendamento 10.4 in un testo identico all'emendamento 10.8 (testo 2), dell'emendamento 10.0.10 (testo 2) in un testo di cui dà lettura e dell'emendamento 10.0.13 in un testo di cui dà conto e l'accantonamento degli emendamenti 10.100, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.100, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

L'emendamento 10.1, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 10.2 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 10.3, è accolto.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.4, pubblicato in allegato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il **PRESIDENTE** sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,50.

L'emendamento 10.4 (testo 2), identico all'emendamento 10.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Posto ai voti, l'emendamento 10.5 è approvato.

Messi separatamente ai voti, gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.0.5 sono respinti.

Il senatore **CROATTI** (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 3 dell'emendamento 10.0.10, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.10 (testo 3) è approvato.

L'emendamento 10.0.11 è improponibile.

Il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) ritira l'emendamento 10.0.12.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.13, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.13 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 10.0.14 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.2 e contrario sull'emendamento 11.0.3.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

L'emendamento 11.0.1 è improponibile.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*), l'emendamento 11.0.2, posto ai voti, è approvato.

Il senatore **ORSOMARSO** (*FdI*) ritira l'emendamento 11.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 12.1 in un testo di cui dà lettura e l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 12.1, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 (testo 2) è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1, identico all'emendamento 12.0.2, è approvato.

Il **PRESIDENTE** sottolinea l'opportunità di un coordinamento con l'emendamento 11.0.2, approvato, vertente su analoga questione.

L'emendamento 12.0.4 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime contrario sull'emendamento 13.0.1. Propone quindi una riformulazione degli identici emendamenti 13.0.2 e 13.0.3 in un testo di cui dà conto e l'accantonamento dell'emendamento 13.1 (testo 2)

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 13.1 (testo 2).

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 13.0.1.

Il senatore **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 13.0.3.

I senatori **ORSOMARSO** (*FdI*) e **SALVITTI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) accolgono la proposta di riformulazione del Governo e presentano un testo 2 degli emendamenti 13.0.2 3 13.0.3, tra loro identici, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.2 (testo 2), identico all'emendamento 13.0.3 (testo 2), è approvato.

L'emendamento 13.0.4 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 14.0.1 e contrario sugli emendamenti 14.2 e 14.0.3 (testo 2). Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 14.1.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 14.1.

L'emendamento 14.2 è ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.1 è approvato.

L'emendamento 14.0.2 è improponibile.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.0.3 (testo 2).

Il senatore **NICITA** (*PD-IDP*) chiede al Governo i motivi del parere contrario, tenuto conto che la proroga chiesta è legata al ritardo con cui la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ha iniziato i propri lavori.

Il sottosegretario FRENI specifica che il parere contrario è di natura politica e non tecnica.

L'emendamento 14.0.3 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 15.0.32 e contrario sugli emendamenti 15.1, 15.4, 15.0.5, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.17,

15.0.8 (testo 2), 15.0.19, 15.0.20, 15.0.22, 15.0.27, 15.0.28, 15.0.29, 15.0.30, mentre sull'emendamento 15.0.31 si rimette alla Commissione.

Invita al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, tra loro identici, in quanto la norma che si vuole introdurre è già stata inserita all'interno del disegno di legge sulla concorrenza (AS n. 795), all'esame della 9ª Commissione. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 15.2, 15.3, 15.0.4, 15.0.7, 15.0.10, 15.0.16 (testo 2), 15.0.21, 15.0.23, 15.0.24, 15.0.25, 15.0.33 e 15.0.34.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.31 e conforme sui restanti emendamenti.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 15.2, 15.3, 15.0.4, 15.0.7, 15.0.10, 15.0.16 (testo 2), 15.0.21, 15.0.23, 15.0.24, 15.0.25, 15.0.33 e 15.0.34.

L'emendamento 15.1, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta della relatrice **ZEDDA** (FdI), il **PRESIDENTE** sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,10.

Messo in votazione, l'emendamento 15.4 è respinto.

Gli emendamenti 15.5, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3 sono improponibili.

Il senatore **DURNWALDER** (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) ritira l'emendamento 15.0.5.

Gli emendamenti 15.0.6, 15.0.8 e 15.0.9 sono improponibili.

Il senatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 15.0.11.

L'emendamento 15.0.12, posto ai voti, è respinto.

Il senatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 15.0.13 e 15.0.15.

Il senatore **MAFFONI** (FdI) ritira l'emendamento 15.0.14.

L'emendamento 15.0.17, posto ai voti, è respinto.

La senatrice **TUBETTI** (FdI) ritira l'emendamento 15.0.18 (testo 2)

Il senatore **ORSOMARSO** (FdI) ritira l'emendamento 15.0.19.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 15.0.20 è decaduto.

Il senatore **RUSSO** (FdI) ritira l'emendamento 15.0.22.

Il senatore **ROMEO** (LSP-PSd'Az) condivide l'invito del Governo al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, recanti norme già approvate nel disegno di legge annuale per la concorrenza, per rispetto del lavoro di altra Commissione.

La senatrice **TAJANI** (PD-IDP) ne chiede comunque l'accantonamento per permettere un confronto con i colleghi della Commissione che si sono occupati della vicenda.

Il **PRESIDENTE** accoglie la richiesta.

L'emendamento 15.0.26 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.27 è respinto.

Il senatore **ORSOMARSO** (FdI) ritira l'emendamento 15.0.28.

Il senatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.29.

Il senatore **MAFFONI** (FdI) ritira l'emendamento 15.0.30.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 15.0.31 e 15.0.32, sono approvati.

A seguito di richiesta del senatore **LOSACCO** (PD-IDP), il sottosegretario FRENI assicura che fornirà le delucidazioni necessarie sull'emendamento 15.0.34, che resta accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 16.0.3 e contrario sugli emendamenti 16.0.1, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.12.

Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 16.0.2 e 16.0.11.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.2 e 16.0.11.

Il senatore **ORSOMARSO** (FdI) ritira gli emendamenti 16.0.1, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.12.

Il **PRESIDENTE** avverte che nelle prossime sedute si procederà all'esame degli emendamenti accantonati e degli eventuali subemendamenti agli emendamenti 10.100, del Governo, e 15.0.34, del relatore.

Il sottosegretario FRENI avverte che gli esiti di molte istruttorie sugli emendamenti accantonati potrebbero essere disponibili nel corso della mattinata di domani.

Il **PRESIDENTE** propone dunque di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, di posticipare alle ore 10,30 la seduta antimeridiana di domani, già prevista alle ore 9,15, per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva, e di rinviare alla seduta pomeridiana di domani il seguito del disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista alle ore 14, non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,15, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)
N. 899

G/899/3/6 (già em. 3.0.4)

[Tubetti](#), [Barcaiuolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 3, intitolato "Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi", interviene a sostegno dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

considerato che:

nell'anno 2023 lo stato di emergenza, a causa di gravi fenomeni atmosferici avversi, è stato dichiarato anche per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

i suddetti eventi calamitosi hanno richiesto il dispiego di un numero importante di componenti di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non solo allocati nei territori interessati dall'emergenza ma provenienti dalle sedi dell'intero territorio regionale;

a causa dei noti cambiamenti climatici in corso, tali eventi meteorologici sono con elevata probabilità destinati all'intensificazione, in termini sia di portata sia di frequenza;

valutato che:

compito dello Stato non è solo intervenire al verificarsi dell'emergenza, ma anche prevenire eventuali difficoltà nell'affrontarla;

Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il sopramenzionato motivo, devono essere posti nella situazione di poter garantire la migliore operatività possibile, che risulta anche dalla classificazione di determinati distaccamenti di sede come "sedi disagiate";

nei mesi che seguiranno, durante i quali lo stato di emergenza sarà ancora in vigore, alcuni distaccamenti con status di sedi disagiate, quali ad esempio alcuni distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco siti in certi Comuni dell'Appennino tosco-emiliano, a causa della vigente normativa andranno a perdere tale status;

impegna il Governo:

a valutare le esigenze di tutte le sedi, in particolare le attuali "sedi disagiate" in procinto di perdere tale status, di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenti sull'intero territorio delle Regioni per le quali nell'anno 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di considerare la possibilità di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell'emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.

G/899/4/6 (già em. 7.0.2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessi che:

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 5 misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali per far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;

considerato che:

in particolare, per l'anno 2022, gli enti locali sono stati esonerati dall'applicazione delle disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas;

l'articolo 158 del TUEL dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato;

anche per l'anno 2023 sono state assegnate risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino;

impegna il Governo:

a prorogare anche per il 2023 le disposizioni di cui al comma 6-ter, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

G/899/5/6 (già em. 6.0.29)

[Borghesi, Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premessi che:

l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel

libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, i prezzi del gas applicati ai consumatori domestici italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e difficilmente giustificabili rispetto ai costi di approvvigionamento della commodity. Tale situazione richiede l'avvio di un percorso di indagine volto ad individuarne e superarne le cause.

considerato che:

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualistiche in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di ridefinire, per esigenze tecniche, i termini per l'assegnazione del servizio a tutele gradualistiche in materia di fornitura di gas per i clienti domestici.

G/899/6/6 (già em. 6.0.30)

[Borghesi, Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premesso che:

l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualistiche in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà

dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, per far sì che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2026, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

G/899/7/6 [già em. 8.0.17 (testo 2)]

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti, Orsomarso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, successivamente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021;

la norma prevedeva il rilascio del buono ai cittadini interessati a fruire dei servizi termali, da poter spendere presso le strutture accreditate, che sono 192;

considerato che:

il 30 giugno 2022 scadevano i termini per iniziare a utilizzare i bonus e il termine ultimo di rendicontazione a Invitalia per gli enti termali scadeva il 15 dicembre 2022, ma i cittadini che hanno effettivamente utilizzato i buoni sono stati circa 180.000;

dall'attuazione della misura risulterebbero economie per un importo pari a euro 18.300.000,00;

ritenuto inoltre che:

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata seguita e aggravata dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino, gravando pesantemente sulle strutture termali, così come su tutto il tessuto produttivo nazionale, soprattutto sul versante dell'incremento dei costi energetici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le economie registrate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già destinate dal Legislatore al supporto del settore termale duramente colpito dagli effetti della pandemia, siano utilizzate per sostenere le medesime imprese che si erano comunque fatte carico dei costi, in particolare di personale, per far fronte ad una domanda che fino alla scadenza prevista avrebbero dovuto in ogni caso soddisfare e che è, invece, imprevedibilmente venuta meno.

Art. 7

7.0.22 (testo 2)

Satta, Tubetti, Orsomarso

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.»

Art. 9

9.0.4 (testo 2)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 10

10.4 (testo 2)

[Tajani](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»*

10.0.10 (testo 3)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

10.0.13 (testo 2)

Marcheschi, Speranzon, Maffoni, Mancini

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'ultimo periodo:

- a) la parola: «settembre» è sostituita con la parola «ottobre»;
- b) le parole «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

Art. 12

12.1 (testo 2)

Maffoni, Matera

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,».

Art. 13

13.0.2 (testo 2)

Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

13.0.3 (testo 2)

Biancofiore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 16

16.0.3 (testo 2)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2023

90ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **MELCHIORRE** comunica che sono stati presentati i subemendamenti 15.0.34/1, 15.0.34/2 e 15.0.34/3 e l'emendamento 16.0.11 (testo 2), tutti pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che i senatori De Carlo, Paroli e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 15.0.32.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione di pareri.

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo.

Il sottosegretario FRENI chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6 in quanto la necessaria fase istruttoria non si è ancora conclusa.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** ne conferma l'accantonamento.

All'articolo 2 non sono stati accantonati emendamenti.

La senatrice **TAJANI** (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, oltre a ribadire la volontà di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, che vede il provvedimento in esame all'ordine del giorno per la settimana corrente, chiede quali saranno i tempi delle istruttorie. Chiarisce che il quesito ha valenza, non solo procedurale, ma anche politica, in quanto in base all'esito degli emendamenti ciascuna parte politica potrà trarre indicazioni per l'esame degli altri provvedimenti all'esame del Senato, come nel caso della legge di bilancio.

Il sottosegretario FRENI ritiene che nelle prossime ore alcuni nodi potranno essere sciolti, tuttavia si riserva la possibilità di proporre che su alcune questioni, oggetto di emendamenti presentati da maggioranza e opposizione, sia affrontata direttamente dall'Assemblea: tale ipotesi, tuttavia, potrà essere praticabile a condizione che in quella sede venga presentato un numero ridotto di emendamenti, evitando così il ricorso alla questione di fiducia.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI preannuncia un parere contrario sull'emendamento 3.3 e chiede l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.0.1. Propone poi ai presentatori la riformulazione dell'emendamento 3.0.5 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) prospetta la possibilità di modificare il testo dell'emendamento 3.3 anticipando la data dal 31 dicembre al 30 settembre. Sollecita il rappresentante del Governo ad un ulteriore approfondimento, argomentando che il rinvio dei versamenti origina da un comunicato dell'Agenzia sulla tempestività degli stessi ancorché fuori termine.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che l'attuale orientamento del Governo è di esprimere un parere contrario in ogni caso, in quanto le somme coinvolte, trattandosi di versamenti di luglio e agosto scorsi, non sono già state scontate nei tendenziali previsti dalla NADEF. Al contrario, l'emendamento 3.5, prevedendo la proroga dal 20 novembre al 30 dicembre,

termine successivo al varo della NADEF e non ancora scaduto, non deve prevedere una copertura. Si dichiara disponibile ad un'ulteriore verifica.

L'emendamento 3.3 resta accantonato.

Il **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.0.1.

Il senatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) sottoscrive l'emendamento 3.0.5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, come da proposta dal Governo. Ne chiede tuttavia l'accantonamento per un approfondimento.

Il **PRESIDENTE** ne dispone l'accantonamento.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento all'articolo 4 del decreto-legge accantonato, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice **ZEDDA** (FdI) esprimono parere contrario.

L'emendamento 4.0.5, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 5 del decreto-legge accantonato, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice **ZEDDA** (FdI) esprimono parere favorevole.

L'emendamento 5.0.1, messo ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.14 e 6.0.24 e contrario sugli emendamenti 6.9 e 6.10. Chiede quindi di mantenere accantonati gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14 e propone la riformulazione dell'emendamento 6.8 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il **PRESIDENTE** mantiene accantonati gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14.

Il senatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) accetta la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 6.8, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.8 (testo 2) è approvato.

I senatori **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) e **ORSOMARSO** (FdI) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Messi separatamente ai voti, gli emendamenti 6.14, sottoscritto dal senatore **LOTITO** (FI-BP-PPE), e 6.0.24 sono accolti.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità sull'emendamento 6.0.24.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9 e propone la riformulazione dell'emendamento 7.0.21 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il senatore **ORSOMARSO** (FdI) ritira gli emendamenti 7.3, 7.14 (testo 2) e 7.0.7.

Il senatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 7.5, 7.8 e 7.0.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.9 e 7.0.9.

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) accetta la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 7.0.21, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.21 (testo 2) è approvato.

Il **PRESIDENTE** avverte che, a causa della imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, l'esame dei restanti emendamenti accantonati, a partire dai rimanenti all'articolo 7 - sui quali peraltro devono ancora essere espressi i pareri del rappresentante del Governo e della relatrice -, è rinviato alle sedute di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899

Art. 3

3.0.5 (testo 2)

Ternullo, Lotito

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Termini del ravvedimento speciale)

1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Art. 6

6.8 (testo 2)

Garavaglia, Borghesi, Murelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE, per gli anni 2023 e 2024, continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine, nei predetti anni i parametri relativi al "surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno" e al "rispetto del patto di stabilità interno" devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 riguardante il saldo "risultato di competenza" al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Art. 7

7.0.21 (testo 2)

Murelli, Borghesi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili.)

Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".

Art. 15

15.0.34/1 (id. a 15.0.34/2, 15.0.34/3)

Mennuni, Orsomarso

All'emendamento 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.»;

b-ter) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole «le modalità per comunicare con la stazione appaltante», aggiungere le seguenti «e il termine

minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.».

15.0.34/2 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/3)

Rosso

All'emendamento n. 15.0.34, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

c) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: *"Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito."*

d) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole *"le modalità per comunicare con la stazione appaltante"*, aggiungere le seguenti *"e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito."*

15.0.34/3 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/2)

Minasi

All'emendamento n. 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

c) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: *"Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito."*

d) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole *"le modalità per comunicare con la stazione appaltante"*, aggiungere le seguenti *"e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito."*

Art. 16

16.0.11 (testo 2)

Orsomarso, Maffoni, Tubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)

1. All'art. 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.».

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

92ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati gli emendamenti 13.1 (testo 3) e il Coord 2, di coordinamento degli emendamenti approvati 10.5, 11.0.2, 12.0.1 e 12.0.2, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE**, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà con la votazione dei rimanenti emendamenti accantonati dopo la conclusione del voto di fiducia.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 16,40.

Il **PRESIDENTE**, come d'intesa tra i Gruppi, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alle sedute di martedì 14 novembre, che saranno convocate alle ore 9,30 e alle ore 15,15, al fine di concludere con il mandato al relatore.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

Art. 13

13.1 (testo 3)

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Coord. 2

Il Relatore

Testo coordinato degli emendamenti approvati 10.5, 11.0.2, 12.0.1 e 12.0.2

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni».

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

93ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre.

Il senatore **BOCCIA** (PD-IDP) rileva il ritardo dell'avvio dei lavori rispetto all'orario di convocazione.

Il **PRESIDENTE** avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti ancora accantonati, a partire da quelli all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un identico testo, di cui dà conto, gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6.

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 1.0.2 (testo 2) e accetta la riformulazione proposta dal Sottosegretario. Presenta quindi un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) sottoscrive l'emendamento 1.0.6. e accetta la riformulazione proposta dal Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il **PRESIDENTE** sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa, alle ore 9,55, riprende alle ore 10.

Il sottosegretario FRENI, scusandosi anticipatamente con la Commissione, paventa la possibilità di una nuova, breve sospensione per un'ulteriore valutazione, insieme alla relatrice, di alcuni emendamenti.

Il senatore **BOCCIA** (PD-IDP) rivendica il ruolo attento e propositivo svolto finora dall'opposizione su un provvedimento che era stato inizialmente calendarizzato per la scorsa settimana in Assemblea e il cui esame è stato caratterizzato anche da sospensioni e rinvii per esigenze esclusivamente del Governo. Ricorda che nelle scorse sedute si sono susseguite proposte di riformulazioni e di accantonamenti e che alcune tematiche, che pure saranno oggetto di altri provvedimenti attualmente all'esame della 5ª Commissione, non sono state nemmeno approfondite. Evidenzia peraltro che contestualmente sono in corso presso le Commissioni bilancio del Senato e della Camera, in seduta congiunta, alcune audizioni preliminari all'esame della legge di bilancio per il 2024, cui alcuni parlamentari potrebbero avere interesse a partecipare. Giudica conclusivamente poco rispettoso il comportamento del Governo, che sembra considerare la Commissione finanze, che vede oggi alcune defezioni tra i banchi della maggioranza, come uno strumento di supporto all'attività dell'Esecutivo. Invita dunque il Presidente, qualora il Governo avesse concluso la fase istruttoria su tutti gli emendamenti, a procedere con le votazioni, oppure a sospendere la seduta e a riprendere l'esame alla fine delle audizioni.

Il sottosegretario FRENI si scusa ancora per i ritardi del Governo e assicura che la richiesta di sospensione era finalizzata esclusivamente alla valutazione definitiva di alcuni emendamenti, con il proposito di esprimere un parere favorevole e poterne permettere l'approvazione.

Ritiene, ove la P residenza e la Commissione concordino, che si possa procedere alle votazioni da subito o dopo la conclusione delle audizioni.

Il senatore **CROATTI** (M5S), a nome della propria parte politica, si associa alla richiesta di procedere subito con il voto. Chiede tuttavia se dietro la richiesta di sospensione non ci siano alcune difficoltà nella maggioranza.

Il **PRESIDENTE** chiarisce che non ci sono questioni legate alla presenza di componenti di maggioranza che ha garantito i numeri per procedere con le votazioni.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*), alla luce delle innumerevoli sostituzioni operate da tutti i Gruppi e degli svariati impegni parlamentari odierni, suggerisce di concludere, e non di sospendere, la seduta antimeridiana e di convocarne un'altra dopo le audizioni.

Il **PRESIDENTE**, considerate le posizioni espresse, propone di rinviare il seguito dell'esame a una nuova seduta, che verrà convocata alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte che resta comunque confermata la seduta già convocata per le ore 15,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

Art. 1

1.0.2 (testo 3) [id. a 1.0.6 (testo 2)]
[Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31

dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

1.0.6 (testo 2) [id. a 1.0.2 (testo 3)]

Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

94ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.6 (testo 2), sui quali il sottosegretario FRENI e la relatrice **ZEDDA** (FdI) esprimono parere favorevole.

L'emendamento 1.0.2 (testo 3), identico all'emendamento 1.0.6 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI conferma il parere contrario sull'emendamento 3.3, che era stato anticipato in una precedente seduta e ne motiva le ragioni, che sono di natura esclusivamente tecnica. Infatti, pur condividendo politicamente la proposta, ricorda che i versamenti indicati dall'emendamento sono riferiti ai mesi di luglio e agosto 2023, quindi antecedenti all'approvazione della NADEF, e sono già stati scontati nei tendenziali: l'emendamento dunque ha bisogno di una copertura finanziaria.

Il senatore **NICITA** (PD-IDP) ritiene che il parere negativo abbia invece natura esclusivamente politica ed evidenzia la disparità di trattamento che ha subito la Regione Sicilia, pure interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza come la Lombardia, nonostante il comunicato del luglio scorso da parte del MEF a sostegno della sostanziale deroga del termine. Anticipa che ripresenterà l'emendamento in Assemblea richiamando il Governo alle proprie responsabilità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.4, sul quale il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione in un testo 2, di cui dà lettura, rimettendosi alla Commissione. La relatrice **ZEDDA** (FdI) si esprime in modo conforme.

Il senatore **MAFFONI** (FdI) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 3.4, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 (testo 2), è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.5, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice **ZEDDA** (FdI) esprimono parere favorevole.

Il senatore **CROATTI** (M5S) apprezza l'orientamento del Governo e della relatrice, che rappresenta un segnale positivo per le aree della Romagna devastate dall'alluvione della scorsa primavera.

Messo ai voti, l'emendamento 3.5 è accolto.

Il **PRESIDENTE** registra l'unanimità dei consensi.

Con il parere contrario del sottosegretario FRENI e della relatrice **ZEDDA** (FdI), l'emendamento 3.0.1, messo in votazione, è respinto.

Previo parere favorevole del sottosegretario FRENI e della relatrice **ZEDDA** (FdI), l'emendamento 3.0.5 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 6 del decreto-legge.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2) e 6.0.9 (testo 2), precedentemente riformulati in testo 2, pubblicati in allegato, sui quali il sottosegretario FRENI e la relatrice **ZEDDA** (FdI) esprimono un invito al ritiro.

Il senatore **PATTON** (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 6.0.7 (testo 2).

I senatori Elena MURELLI (LSP-PSd'Az) e MAFFONI (FdI) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.6 (testo 2) e 6.0.8 (testo 2).

Dopo che il sottosegretario FRENI, su sollecitazione della senatrice TAJANI (PD-IDP), ha confermato il proprio parere, posto ai voti, l'emendamento 6.0.7 (testo 2), identico all'emendamento 6.0.9 (testo 2), è respinto.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 6.0.10, 6.0.11, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14.

La relatrice ZEDDA (FdI) si esprime in modo conforme.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 6.0.10 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 6.0.11, pubblicato in allegato.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) non accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Mantiene quindi l'emendamento 6.0.12 nel testo originario.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 6.0.13 e accoglie la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore MAFFONI (FdI) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 6.0.14, pubblicato in allegato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.0.12.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (FdI) esprimono parere contrario sugli emendamenti 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26 e 7.0.27.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) sottoscrive e ritira l'emendamento 7.0.24.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti, 7.0.25, identico all'emendamento 7.0.27, e 7.0.26 sono respinti.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42 e 7.0.43.

La relatrice ZEDDA (FdI) si esprime in modo conforme.

Il senatore MAFFONI (FdI) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 7.0.40, pubblicato in allegato, che viene sottoscritto dai senatori TURCO (M5S), CROATTI (M5S) e SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), LISEI (FdI) e SATTA (FdI).

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 7.0.41 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore NICITA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 7.0.42 e accoglie la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) sottoscrive l'emendamento 7.0.43 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.40 (testo 2), identico agli emendamenti 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2), è approvato.

Sull'emendamento 7.0.46 il sottosegretario FRENI annuncia un parere contrario in quanto la proroga della fine del mercato tutelato per l'energia elettrica, pur essendo un obiettivo del Governo, è subordinata all'esito favorevole dell'interlocuzione con la Commissione europea. Così come accaduto nell'altro ramo del Parlamento e per analoghe proposte precedentemente ritirate, invita dunque i firmatari dell'emendamento in esame, così come quelli di eventuali altri sulla stessa materia, a convergere su un medesimo ordine del giorno, che verrebbe accolto dal Governo.

Il senatore TURCO (M5S) sollecita il Governo a svolgere efficaci trattative con la Commissione europea e mantiene l'emendamento.

L'emendamento 7.0.46, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 8 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (FdI) esprimono parere contrario sull'emendamento 8.0.7, che viene sottoscritto dal senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)).

Il senatore NICITA (PD-IDP) ricorda che l'emendamento, che non ha bisogno di coperture in quanto riguarda il settore privato, prevede deroghe a cui il Governo in passato aveva

assentito. Pur se abbinata all'altra a favore dei lavoratori fragili del pubblico impiego, che invece è onerosa, ritiene però che il parere contrario abbia carattere politico e sia del tutto ingiustificato. Auspica comunque che in un futuro provvedimento recante altre proroghe di termini legislativi si possa rinnovare la misura per i lavoratori di entrambi i settori.

Il sottosegretario FRENI conferma che in passato le norme di proroga del lavoro agile avevano interessato tutti i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza. Ritiene dunque opportuno evitare disparità di trattamento, così come salvaguardare, una volta usciti dalla pandemia, la libera determinazione datoriale.

L'emendamento 8.0.7, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta della relatrice ZEDDA (FdI), il PRESIDENTE dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 8.0.19.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 9 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare nel medesimo testo dell'emendamento 9.5 (testo 2), sottoscritto dai senatori SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), SATTA (FdI) ed Elena LEONARDI (FdI), gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7.

La relatrice ZEDDA (FdI) si esprime in modo conforme.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 9.2 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario, cui aggiunge la firma la senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az), presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.3, pubblicato in allegato.

Il senatore TURCO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.4, pubblicato in allegato.

La senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.6, pubblicato in allegato.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.7, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.5 (testo 2), identico agli emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.6 (testo 2) e 9.7 (testo 2), è approvato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, che ribadisce che qualora le opposizioni non presentino troppi emendamenti in Assemblea sarà possibile affrontare alcuni temi anche in quella sede, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.12 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI e la relatrice ZEDDA (FdI) invitano al ritiro dell'emendamento 9.0.10 (testo 2), precedentemente riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato, ed esprimono parere contrario sull'emendamento 9.0.11, che viene sottoscritto dalla senatrice TAJANI (PD-IDP).

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.0.10 (testo 2).

L'emendamento 9.0.11, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 10 del decreto-legge.

Previo parere favorevole della relatrice ZEDDA (FdI), l'emendamento 10.100, posto in votazione, è approvato.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare l'emendamento 10.0.3 in un testo identico agli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.4.

La relatrice ZEDDA (FdI) si esprime in maniera conforme.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.3, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 10.0.1, identico agli emendamenti 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

La relatrice ZEDDA (FdI) si esprime in modo conforme.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 10.0.6 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato, sottoscritto anche dalla senatrice PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az)

La senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.7, pubblicato in allegato.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.8, pubblicato in allegato.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 10.0.9 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.6 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2) e 10.0.9 (testo 2), è approvato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 12 del decreto-legge, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice **ZEDDA** (*FdI*) esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.3 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 13 del decreto-legge, che la relatrice **ZEDDA** (*FdI*) chiede di accantonare.

Il **PRESIDENTE** ne dispone l'accantonamento.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 14 del decreto-legge, sul quale il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione in un testo 3, di cui dà lettura.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario in un testo 3 dell'emendamento 14.1, precedentemente riformulato in un testo 2, pubblicati in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 (testo 3), è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 15 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione dell'emendamento 15.2 in un testo 2, di cui dà lettura, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.3.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) non accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario.

All'esito di distinte votazioni, l'emendamento 15.2 è respinto, mentre l'emendamento 15.3 è accolto.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 15.0.4, che affronta una tematica che potrà essere ripresa in occasione dell'esame in Assemblea, 15.0.7 e 15.0.10, che vengono ritirati dal senatore **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

Il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione dell'emendamento 15.0.16 (testo 2) in un testo 3, di cui dà lettura.

La relatrice **ZEDDA** (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 15.0.16 (testo 2) e accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 3 dell'emendamento 15.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene sottoscritto dai senatori **NICITA** (*PD-IDP*), **Barbara FLORIDIA** (*M5S*) e Concetta **DAMANTE** (*M5S*). Posto ai voti l'emendamento è accolto.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 15.0.21 e 15.0.33 e favorevole sull'emendamento 15.0.34. Invita poi al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, tra loro identici, in quanto la norma che si vuole introdurre è già stata inserita all'interno del disegno di legge sulla concorrenza (AS n. 795), prossimo all'esame dell'Assemblea.

Previa sottoscrizione da parte del senatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), l'emendamento 15.0.21, posto ai voti, è respinto.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.23.

Il senatore **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 15.0.24.

Il senatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 15.0.25.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.33.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del relatore 15.0.34, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere contrario.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/1.

Il senatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/2

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/3.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.34 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 16 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 16.0.2 e propone di riformulare l'emendamento 16.0.11 (testo 2) in un testo 3, di cui dà lettura.

Il senatore MAFFONI (FdI) sottoscrive e ritira l'emendamento 16.0.2. Accetta poi la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 3 dell'emendamento 16.0.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 16.0.11 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.

Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati in corso di seduta.

Il sottosegretario FRENI invita al ritiro degli emendamenti 8.0.19 (testo 2) e 13.1 (testo 3) e propone una riformulazione dell'emendamento 9.12 in un testo 2 di cui dà conto.

Il senatore MAFFONI (FdI) ritira l'emendamento 8.0.19 (testo 2), che viene fatto proprio dai senatori TURCO (M5S), Cristina TAJANI (PD-IDP), NICITA (PD-IDP) e SENSI (PD-IDP).

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.19 (testo 2) è respinto.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.12, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.12 (testo 2) è approvato.

Il senatore MAFFONI (FdI) sottoscrive l'emendamento 13.1 (testo 3) e lo ritira.

Il PRESIDENTE avverte che restano da esaminare due emendamenti di coordinamento e i vari ordini del giorno e poi di votare il mandato alla relatrice a riferire in Aula. In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti approvati, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta di domani mattina, già convocata alle ore 9,15, e di sconvocare la seduta seconda pomeridiana di oggi, prevista alle ore 15,15.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 15,15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

Art. 3

3.4 (testo 2)

Orsomaso, Castelli, Tubetti, Maffoni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis* All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».». 2-*ter*. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della predetta società, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica, inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6.0.6 (testo 2) [id. a 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]
[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.7 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.8 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]
[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.8 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]
[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.9 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2)]
[Tajani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.10 (testo 2) [id. a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]

Pirovano, Garavaglia

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure

previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.".

6.0.11 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.13 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]

Lotito

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025

le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non rimosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.".

6.0.13 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione

2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non rimosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.".

6.0.14 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e

autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non rimosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.".

Art. 7

7.0.40 (testo 2) [id. a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

7.0.41 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.42 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

7.0.42 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.41 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]

[Basso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

7.0.43 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2)]

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti

territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

Art. 9

9.2 (testo 2) [id. a 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Testor, Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»

9.3 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Zampa, Tajani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»

9.4 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Turco, Pirro, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»

9.6 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»

9.7 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2)]

[Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».»

9.12 (testo 2)

[Lotito](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, la lettera g) è soppressa.

1-*quater*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria".

1-*quinquies*. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007 è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.»

1-sexies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9.0.10 (testo 2)

Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le lettere c) e c-bis) con le seguenti:

"c) a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-bis) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.".

Art. 10

10.0.3 (testo 2) (id. a 10.0.1, 10.0.2, 10.0.4)

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".»

10.0.6 (testo 2) [id. a 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]
[Minasi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

10.0.7 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.8 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]
[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti

corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

10.0.8 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

10.0.9 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2)]

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Art. 14

14.1 (testo 3)

Mancini, Zaffini, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il temrine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri pari a 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente: Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo può procedersi al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.1 (testo 2)

Mancini, Zaffini, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-ter. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri pari a 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quater. Il comma 1 dell'all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge, è sostituito dal seguente: Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo può procedersi al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 15

15.0.16 (testo 3)

Russo, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) comma 2, le parole: «è di un anno, prorogabile per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata fino al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Art. 16

16.0.11 (testo 3)

Orsomarso, Maffoni, Tubetti

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis

(Disposizioni per aree terremotate)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.».

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

95ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il **PRESIDENTE** chiarisce che, in relazione all'emendamento 6.7 (testo 2), Murelli e altri, già approvato, il testo corretto riferisce le modifiche all'articolo 18, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sostituendo le parole "31 marzo 2024" con le altre "31 dicembre 2026". Inoltre, al secondo periodo si intendono sostituite le parole: "l'Autorità", con le altre: "La Consob".

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è conclusa la fase della votazione degli emendamenti, fatta eccezione per quelli di coordinamento, e che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti approvati. Al contrario, non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio. Preannuncia quindi la necessità di convocare nuovamente la Commissione nella giornata odierna, in orario da concordare.

All'esito di un dibattito nel quale prendono la parola il sottosegretario FRENI e i senatori **MAGNI** (*Misto-AVS*), **CROATTI** (*M5S*), Silvia **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) e **LOTITO** (*FI-BP-PPE*), il **PRESIDENTE** propone di convocare una nuova seduta alle ore 12,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** avverte che, nel frattempo, è pervenuto il parere di nulla osta della Commissione bilancio su parte degli emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 10.3, 9.0.7 e 9.0.8, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Su tali proposte potrà essere presentata dal relatore una proposta di soppressione delle modifiche già accolte.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive gli ordini del giorno G/899/5/6 e G/899/6/6.

Il senatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'ordine del giorno G/899/1/6, sul quale il parere del sottosegretario FRENI è contrario.

Il senatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) sollecita il Governo a rivedere il parere espresso al fine di tutelare tutti gli azionisti truffati dalle banche, considerato anche il loro numero ristretto e la piena capienza del FIR.

Il sottosegretario FRENI ritiene che la sollecitazione del senatore Lotito possa essere recepita solo parzialmente e che quindi, anche al fine di rendere omogeneo l'ordine del giorno in esame con l'altro ordine del giorno G/899/1/6 (testo 2) accolto in questa Commissione il 17 ottobre scorso, propone una riformulazione, nel senso di inserire, nel dispositivo, dopo le parole: "loro domande", le altre: "per ragioni procedurali".

Il senatore **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/1/6, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI accoglie l'ordine del giorno come riformulato, così come l'ordine del giorno G/899/2/6.

Quanto invece all'ordine del giorno G/899/3/6, condiziona l'accoglimento all'inserimento, del dispositivo, dopo le parole: "a valutare", delle altre: "nel rispetto delle regole di finanza

pubblica". Analogamente condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno G/899/4/6, con l'inserimento, nel dispositivo, della formula: "a valutare l'opportunità di".

La senatrice **TUBETTI** (FdI) accetta entrambe le riformulazioni proposte e presenta un testo 2 degli ordini del giorno G/899/3/6 e G/899/4/6, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario FRENI condiziona l'accoglimento alla riformulazione dell'ordine del giorno G/899/5/6, con l'inserimento, nel dispositivo, delle parole: "a valutare l'opportunità di" e: "nel rispetto del diritto comunitario".

La senatrice **MURELLI** (LSP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/5/6, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI chiede quindi un accantonamento dell'ordine del giorno G/899/6/6, al fine di poter allineare il dispositivo ad atti di indirizzo sulla stessa materia alla Camera dei deputati. Infine, relativamente all'ordine del giorno G/899/7/6, propone di aggiungere, nel dispositivo, dopo le parole: "a valutare l'opportunità di prevedere", delle altre: ", nel rispetto dei vincoli di contabilità pubblica,".

La senatrice **TUBETTI** (FdI) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/7/6, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 899

G/899/1/6 (testo 2)

Zanettin

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

G/899/3/6 [testo 2 (già em. 3.0.4)]

Tubetti, Barcaiolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 3, intitolato "Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi", interviene a sostegno dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

considerato che:

nell'anno 2023 lo stato di emergenza, a causa di gravi fenomeni atmosferici avversi, è stato dichiarato anche per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

i suddetti eventi calamitosi hanno richiesto il dispiego di un numero importante di componenti di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non solo allocati nei territori interessati dall'emergenza ma provenienti dalle sedi dell'intero territorio regionale;

a causa dei noti cambiamenti climatici in corso, tali eventi meteorologici sono con elevata probabilità destinati all'intensificazione, in termini sia di portata sia di frequenza;

valutato che:

compito dello Stato non è solo intervenire al verificarsi dell'emergenza, ma anche prevenire eventuali difficoltà nell'affrontarla;

Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il sopramenzionato motivo, devono essere posti nella situazione di poter garantire la migliore operatività possibile, che risulta anche dalla classificazione di determinati distaccamenti di sede come "sedi disagiate";

nei mesi che seguiranno, durante i quali lo stato di emergenza sarà ancora in vigore, alcuni distaccamenti con status di sedi disagiate, quali ad esempio alcuni distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco siti in certuni Comuni dell'Appennino tosco-emiliano, a causa della vigente normativa andranno a perdere tale status;

impegna il Governo:

a valutare nel rispetto delle regole di finanza pubblica le esigenze di tutte le sedi, in particolare le attuali "sedi disagiate" in procinto di perdere tale status, di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenti sull'intero territorio delle Regioni per le quali nell'anno 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di considerare la possibilità di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell'emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.

G/899/4/6 [testo 2 (già em. 7.0.2)]

Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Tubetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 5 misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali per far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;

considerato che:

in particolare, per l'anno 2022, gli enti locali sono stati esonerati dall'applicazione delle disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas;

l'articolo 158 del TUEL dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato;

anche per l'anno 2023 sono state assegnate risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica,

ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare anche per il 2023 le disposizioni di cui al comma 6-ter, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

G/899/5/6 [testo 2 (già em. 6.0.29)]

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premesso che:

l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, i prezzi del gas applicati ai consumatori domestici italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e difficilmente giustificabili rispetto ai costi di approvvigionamento della commodity. Tale situazione richiede l'avvio di un percorso di indagine volto ad individuarne e superarne le cause.

considerato che:

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto del diritto comunitario, tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di ridefinire, per esigenze tecniche, i termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici.

G/899/7/6 [testo 2 (già em. 8.0.17 (testo 2))]

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessi che:

al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, successivamente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021;

la norma prevedeva il rilascio del buono ai cittadini interessati a fruire dei servizi termali, da poter spendere presso le strutture accreditate, che sono 192;

considerato che:

il 30 giugno 2022 scadevano i termini per iniziare a utilizzare i bonus e il termine ultimo di rendicontazione a Invitalia per gli enti termali scadeva il 15 dicembre 2022, ma i cittadini che hanno effettivamente utilizzato i buoni sono stati circa 180.000;

dall'attuazione della misura risulterebbero economie per un importo pari a euro 18.300.000,00;

ritenuto inoltre che:

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata seguita e aggravata dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino, gravando pesantemente sulle strutture termali, così come su tutto il tessuto produttivo nazionale, soprattutto sul versante dell'incremento dei costi energetici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli delle regole contabili, che le economie registrate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già destinate dal Legislatore al supporto del settore termale duramente colpito dagli effetti della pandemia, siano utilizzate per sostenere le medesime imprese che si erano comunque fatte carico dei costi, in particolare di personale, per far fronte ad una domanda che fino alla scadenza prevista avrebbero dovuto in ogni caso soddisfare e che è, invece, imprevedibilmente venuta meno.

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

96ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** dà lettura del parere da ultimo espresso dalla Commissione bilancio, di nulla osta sui restanti emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati dal relatore in esito al parere della Commissione bilancio, pubblicati in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.7/5ª Commissione, identico all'emendamento 9.0.8/5ª Commissione, è approvato.

Messo in votazione, l'emendamento 10.3/5ª Commissione è accolto.

In riferimento all'ordine del giorno n. 6, precedentemente accantonato, il sottosegretario FRENI propone una riformulazione che allinea il dispositivo dello strumento di indirizzo a deliberazioni già assunte anche presso la Camera dei deputati.

La senatrice **PUCCIARELLI** (LSP-PSd'Az) sottoscrive e accetta la riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/6/6, pubblicato in allegato.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno come riformulato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti di Coordinamento, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2 sono approvati.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Antonella Zedda a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il **PRESIDENTE** propone di convocare per domani alle ore 9,15 un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da dedicare alla programmazione dell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, sconvocando la seduta plenaria già prevista.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta plenaria già convocata domani, giovedì 16 novembre, alle ore 9,15 non avrà più luogo. È convocato al medesimo orario un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

G/899/6/6 [testo 2 (già em. 6.0.30)]

Borghesi, Garavaglia

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premessi che:

L'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la Commissione europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiana e con gli impegni assunti dall'Italia, ogni opportuna iniziativa consistente, qualora ne ricorrano le condizioni, anche nel differimento dei termini attualmente previsti, affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali e sia accompagnata da una specifica campagna informativa finalizzata a rendere detti consumatori pienamente consapevoli dell'entrata nel mercato libero, anche attraverso azioni volte ad incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte trasparenti e confrontabili, nonché sugli strumenti a tutela dei propri diritti; a monitorare le modalità del passaggio al mercato libero in Italia, al fine di evitare l'insorgere di criticità o distorsioni di mercato, anche con riferimento all'eccessiva concentrazione, alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive ed alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato.

Art. 9

9.0.7/5a Commissione (id. a 9.0.8/ 5a Commissione)

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

9.0.8/5a Commissione (id. a 9.0.7/ 5a Commissione)

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

Art. 10

10.3/5a Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.